



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 502 del 11/07/23

Oggetto: impegno spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge, in favore del Comune di Lesina (FG) – CF: 00357670710 - sentenza di ottemperanza n.2242/2023 depositata in data 03.03.2023 dal Consiglio di Stato, sez.IV (R.G. n.7400/2022)

- VISTO il D.Lgs. 152/06, recante, tra le altre, norme in materia di valutazione ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche in cui è trasfusa la legge n. 183/89;
- VISTO in particolare l'art. 63 del d. lgs 152/2006 così sostituito dall'art. 51, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico, di cui all'art. 64 dlgs152/2006, l'Autorità di Bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- VISTA la legge n. 221 del 28/12/2015 (Collegato Ambientale) che all'art. 51, c. 2, sancisce di fatto l'istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali;
- VISTO il D.M. Ministero dell'Ambiente del 25/10/2016, pubblicato in G.U. n. 27 del 02/02/2017 che disciplina l'attribuzione ed il trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle A.d.B. di cui alla Legge n. 183/1989;
- VISTO il D.P.C.M. del 14/07/2017 con cui la dott.ssa Vera Corbelli già Segretario Generale dell'Adb dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, registrato alla Corte dei Conti in data 20/07/2017;
- VISTO il DPCM DEL 25/08.2022 registrato alla Corte dei Conti il 22.09.2022 n. 2353 di conferma quale Segretario Generale della d.ssa Vera Corbelli;
- VISTO lo Statuto di questa Autorità Distrettuale adottato, con delibera n.1 del 23/05/2017, dalla C.I.P. e approvato con D. interministeriale n.52 del 26/02/2018;
- VISTO il D.P.C.M. del 04/04/2018, pubblicato in gazzetta ufficiale del 13/06/2018, con cui sono state individuate e trasferite il personale, le risorse strumentali ivi comprese le sedi, e finanziarie delle sopresse ADB di cui alla legge 183/89 all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- VISTO il D.M.n.53 del 01/02/2021 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui è stato approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- VISTO il decreto segretariale n. 374 del 24.05.2023 con il quale è stato preso atto che la delibera dell CIP N. 2 del 15.03.2023 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2023 è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 439 del 1998,
- VISTA la nota R.G.S. prot.n.296438 del 07/12/2021 di apertura del conto di Tesoreria Unica;
- CONSIDERATO CHE il Comune di Lesina (C.F.:00357670710) (FG) e la Società Lesina 2 srl (P.IVA: 01697110714) con sede in Foggia (FG) alla Via Napoli, n.6/C, in persona del legale rappresentante, Sig. Ballini Santo Marco (C.F.: BLLSTM71L18B157U) , rappresentate e

bc



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

difese in giudizio dal Prof. Avv. Aldo Loiodice (Studio Legale Loiodice & Partners), Partita IVA: 08504540728, ricorrevano presso il Consiglio di Stato, contro l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, per l'esecuzione della sentenza n.7170 del 2020 emessa dal Consiglio di Stato, sez.IV in data 18.11.2020 (RG n.4747/2016);

CHE, con il suddetto ricorso in ottemperanza (RG n.7400/2022), il Comune di Lesina e la Società Lesina 2 srl agivano per l'esecuzione di suddetta sentenza così interpretata: obbligo per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale di "*deperimetrazione*" dell'area *de qua*. Formulavano, altresì, richiesta di nomina di un Commissario *ad acta*, per il caso di persistente inadempienza, nonché (ai sensi dell'art.144, co.4, c.p.a.) la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione della sentenza;

CHE l'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, significando di avere avviato il procedimento molto complesso seguendo le norme procedurali fissate per legge e decreti ministeriali, volto a valutare la "*riperimetrazione*" delle aree di cui trattasi, provvedeva a depositare, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, una "*Relazione Istruttoria*" aggiornata al novembre 2022;

CONSIDERATO CHE il ricorso, nell'udienza camerale del 01.12.2022, è passato in decisione;

VISTA la sentenza resa in sede di ottemperanza n.2242/2023 del Consiglio di Stato, sez. IV, depositata e comunicata all'Avvocatura Generale dello Stato, in data 03.03.2023, con la quale il Consiglio di Stato, nell'accogliere il ricorso in ottemperanza, ha così motivato:

"10. Il Collegio osserva, in primo luogo, che l'effetto conformativo derivante dal giudicato formatosi sulla sentenza n.7170 del 2020, non comporta sic et simpliciter l'obbligo di declassificare le aree in esame, bensì di provvedere ad una nuova valutazione, sulla base degli elementi emersi nel corso del giudizio, delle risultanze della CTU nonché degli studi che la stessa Autorità documenta di aver in corso da lungo tempo.

Tuttavia il procedimento – che l'Amministrazione afferma essere stato avviato sin dal dicembre 2020 – a oggi non è stato ancora definito attraverso una proposta di modifica della perimetrazione o classificazione delle aree.

Il ricorso merita pertanto accoglimento, nei sensi precisati, avendo l'Amministrazione l'obbligo di pervenire a una definizione del procedimento di riesame.

10.1. In esecuzione della presente decisione l'Autorità di Bacino è tenuta ad adottare un provvedimento espresso e congruamente motivato, sulla base delle indicazioni conformative contenute nella sentenza n.7170 del 2020, nel termine di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione, ovvero notificazione (se anteriore), della presente sentenza.

10.2. Nel caso in cui l'inottemperanza si protragga oltre tale termine, l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di "astreinte", della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del giudicato, e ciò dal primo al quinto mese solare successivo alla scadenza del prefato termine.

A partire dal sesto mese solare successivo alla scadenza del termine di adempimento qui assegnato, la suddetta "astreinte" sarà dovuta nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00).

6



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

A partire dal tredicesimo mese solare successivo alla ridetta scadenza, la stessa "astreinte" sarà dovuta nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); e così fino all'integrale esecuzione degli obblighi scaturenti dalla sentenza ottemperanda".

CONSIDERATO CHE l'Autorità ha ad oggi provveduto ad adottare la ripermimetrazione delle aree di cui trattasi, che risultano scaduti i termini per le osservazioni, che ha predisposto un tavolo di incontri con i ricorrenti ed il loro Difensore, per procedere nei termini all'approvazione della ripermimetrazione;

VISTO il dispositivo della suddetta sentenza n.2242/2023 resa in sede di ottemperanza, che oltre ad accogliere la domanda di ottemperanza e "per l'effetto" ad ordinare all'Autorità di provvedere all'esecuzione del giudicato nel termine di cui in motivazione; condannare l'Autorità per il caso di superamento del termine al pagamento delle somme di cui in motivazione a titolo di "astrainte"; altresì, "condanna l'Autorità di bacino al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, con rifusione dei contributi unificati...";

VISTE -la nota di richiesta di pagamento Prot. ADAM A n.9258 del 27.03.2023, con la quale il Prof. Avv. Aldo Loiodice trasmettendo formale delega alla riscossione da parte dell'assistita Società Lesina 2 srl, calcolava sulla somma complessiva (da dividere in parti uguali tra i ricorrenti Comune di Lesina e Società Lesina 2 srl.) liquidata giudizialmente in € 5.000,00, altresì le spese generali e gli accessori come per legge, quantificando l'importo dovuto per la difesa, oltre alla richiesta di rifusione di CU pari ad euro 300,00;

-la successiva nota di "Richiesta di pagamento spese giudizio" PROT. ADAM A n.12447 del 27.04.2023, con la quale il Comune di Lesina richiedeva il pagamento della metà delle somme liquidate dal giudice (euro 2.500,00) calcolando spese generali e gli accessori come per legge su predetta somma;

CONSIDERATO CHE a tal fine l'Autorità, presi formali contatti con il Difensore dei ricorrenti, evidenziando la confusione generata dalle due note in relazione ai pagamenti da effettuarsi, chiedeva di rivedere chi dovessero essere i beneficiari dei pagamenti, le somme da liquidarsi ad ognuno ed al Difensore;

VISTE la note correttive Prot. ADAM A n.18492 del 23.06.2023 (trasmessa dal Prof. Avv. Loiodice in revisione della precedente) e Prot. ADAM A n.18953 del 28.06.2023 (trasmessa dal Comune di Lesina, che espressamente dichiarava che la nota sostituiva quella inviata il 27 aprile 2023)

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, è opportuno procedere all'impegno ed alla successiva liquidazione e pagamento delle spese di cui in sentenza, distintamente in favore della Società Lesina 2 srl e del Comune di Lesina (ricorrenti) includendo quelle della Difesa;

VISTA la suddetta nota Prot. ADAM A n.18492 del 23.06.2023 con la quale il Prof. Avv. Loiodice, nella qualità di difensore di entrambi i ricorrenti, specificava nella mail pec di accompagnamento testualmente: "in riscontro alla vostra nota, a seguito di interlocuzioni con l'Amministrazione comunale, cui la presente è inviata per ogni opportuna conoscenza, fermo restando l'onorario complessivo richiesto, si chiede di voler liquidare l'importo imponibile di € 1370,69 (oltre iva, cpa e spese generali pari al 15%) nei confronti del Comune di Lesina (per onorari già liquidati a questo studio come da fattura che si allega) e di voler liquidare al sottoscritto la restante parte..." come da prospetto-fattura allegata;

VISTA la suddetta nota Prot. ADAM A n. 18953 del 28.06.2023 (successiva in ordine cronologico), con la quale il Comune di Lesina, riscontrando le note inviate dall'Autorità,



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

ha comunicato "che a seguito di interlocuzioni con lo studio Loiodice, che legge per conoscenza, l'importo dovuto a questo Ente è pari ad €1.999,99" provvedendo, altresì, ad indicare la modalità di pagamento tramite bonifico bancario intestato al Comune di Lesina codice IBAN: IT89A0542404297000000000007, nonché alla specifica dell'importo richiesto come dal seguente Prospetto:

Prospetto:

Onorario	€1.370,69
Rimborso forf. 15%	€205,60
CAP 4%	€63,05
I.V.A al 22%	€360,65
TOTALE	€1.999,99

CONSIDERATO che occorre, procedere all'impegno ed alla successiva liquidazione e pagamento delle spese di cui in sentenza in favore del Comune di Lesina (FG) (CF:00357670710), come da Prospetto di cui sopra, onde ottemperare alla decisione giudiziale dandone comunicazione all'A.G.A., per il tramite della Avvocatura Generale dello Stato
VISTO l'allegato parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria

Tutto quanto visto e considerato.

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di impegnare la somma di €1.999,99 = sul cap. n. 15122.0 a titolo di condanna alle spese di giudizio in favore del Comune di Lesina (FG) (CF:00357670710).
2. Di disporre che la liquidazione ed il pagamento della anzidetta somma di €1.999,99 = sul cap. n. 15122.0, in favore del Comune di Lesina avvengano sul conto con codice IBAN, indicato dal Comune di Lesina, come da premessa.
3. Di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica per gli adempimenti consequenziali.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito dell'Autorità nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Provvedimenti", oscurando i dati personali.

Il Segretario Generale
Vera Corbelli



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria

Anno 2023

Oggetto: impegno spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge, in favore del Comune di Lesina (FG) – CF: 00357670710 - sentenza di ottemperanza n.2242/2023 depositata in data 03.03.2023 dal Consiglio di Stato, sez.IV (R.G. n.7400/2022)

Si esprime parere contabile favorevole e contestuale attestazione della copertura finanziaria della somma di € 1.999,99 =, sul capitolo *n.15122.0* del bilancio di previsione esercizio 2023

Il Segretario Generale
Vera Corbelli